



Comitato Regionale Puglia
Via Madonna della Rena 5
70132 Bari

Tel. +39 0808642475
info@puglia.it

www.fip.it/puglia

CORTE SPORTIVA D'APPELLO SEZIONE TERRITORIALE PUGLIA
COMUNICATO UFFICIALE N. 581 del 17 aprile 2026
Decisione n. 8 de 17 aprile 2026
C.S.A. n. 8

Oggetto: reclamo ai sensi del 96 del 13/04/2026 proposto dalla **A.S.D. ACADEMY BASKET POTENZA (cod. FIP 055485)**, in persona del direttore sportivo Sig. Vito Antonio Chirico Melillo, avverso il provvedimento disciplinare emesso dal Giudice Sportivo Fip Puglia C.U. n. 560 del 13/04/2026 del G.S. Regionale n. 255 nei confronti di

- ILIA BOEV violazione degli artt. 33,3/2^a – 21,4 e 21,5b.

* * * * *

All'udienza del 17 aprile 2026 si è riunita la Corte Sportiva d'Appello Sezione Territoriale Puglia, composta dall'avv. Sonia Santangelo (Presidente), dall'avv. Alessandro Orofino (Vice Presidente) e dall'avv. Giancarlo De Peppo (Consigliere); è altresì comparso l'Avv. Antonio Mauro Falangone, il Legale Rappresentante della A.S.D. ACADEMY BASKET POTENZA, il direttore sportivo ed il giocatore Boev. L'Avv. Falangone si riporta al ricorso chiedendone l'accoglimento. Il giocatore ribadisce di aver nell'immediatezza chiesto scusa al giocatore avversario e alle rispettive squadre, scuse oggi ribadite.

Istruttoria

Accertata la procedibilità del reclamo, in assenza di richieste istruttorie da parte della Società reclamante, la Corte ritiene di decidere il reclamo sulla base delle di-



MAIN SPONSOR



MAIN SPONSOR



SPONSOR TECNICO



TOP SPONSOR



TOP SPONSOR



SPONSOR



MEDIA PARTNER



FORNITORI UFFICIALI





Comitato Regionale Puglia
Via Madonna della Rena 5
70132 Bari

Tel. +39 0808642475
info@puglia.it

www.fip.it/puglia

chiarazioni rese in presenza dalle parti su indicate, nonché dal rapporto arbitrale. A questo punto la Corte dichiara chiuso il dibattimento e si ritira in Camera di Consiglio per la decisione.

Motivi

Il Reclamo è parzialmente fondato.

In particolare è emerso che la condotta tenuta dall'atleta Boev è stata determinata da istigazioni e provocazioni continue ricevute, durante le fase di gioco, dal giocatore della squadra avversaria (Costa). Questa Corte ritiene di dover considerare il clima concitato tra i due su indicati giocatori, quale circostanza attenuante; non riten invece sussistente la circostanza aggravante di cui all'art. 21,5b non essendoci prova del "danno cagionato a persone". Alla luce di quanto considerato, questa Corte riduce di una giornata la sanzione comminata dal Giudice di Primo grado.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello, ut supra costituita e per i motivi su esposti, così dispone:

1- Accoglie parzialmente il reclamo;

2- Nel merito:

- Riduce da 2 (due) a 1 (uno) gara la sanzione inflitta a ILIA BOEV dal Giudice Sportivo Fip Puglia C.U. n. 560 del 13/04/2026 del G.S. Regionale n. 255, per violazione degli artt. 33,3/2 a e 21,4.

3- Dispone l'incameramento della metà della tassa reclamo posta a carico della A.S.D. ACADEMY BASKET POTENZA (cod. FIP 055485), come da autorizzazione del direttore sportivo Rappresentante.

Bari, 17 aprile 2026.

avv. Sonia Santangelo, Presidente

avv. Alessandro Orofino, Vice Presidente

avv. Giancarlo De Peppo, Consigliere



MAIN SPONSOR



MAIN SPONSOR



SPONSOR TECNICO



TOP SPONSOR



TOP SPONSOR



SPONSOR



MEDIA PARTNER



FORNITORI UFFICIALI

